

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Marco Chiesa e cofirmatari per il Gruppo UDC per la modifica di alcuni articoli della Legge tributaria "Progetto fiscale per il Ticino"

del 12 marzo 2012

INDICE

1. Contesto – la situazione del Canton Ticino per le persone fisiche	2
1.1. <i>La situazione del Cantone Ticino per le persone fisiche ai fini dell'imposta sul reddito</i>	2
1.2. <i>La situazione del Cantone Ticino per le persone fisiche ai fini dell'imposta sul sostanza</i>	2
1.3. <i>La situazione del Cantone Ticino per le persone fisiche nel complesso</i>	2
2. Contesto – la situazione del Canton Ticino per le persone giuridiche	3
2.1. <i>La situazione del Cantone Ticino per le persone giuridiche ai fini dell'imposta sull'utile</i>	3
2.2. <i>La situazione del Cantone Ticino per le persone giuridiche ai fini dell'imposta sul capitale</i>	3
2.3. <i>La situazione del Cantone Ticino per le persone giuridiche nel complesso</i>	3
3. Dove intervenire per migliorare la situazione fiscale del Cantone Ticino	3
3.1. <i>Introduzione</i>	3
3.2. <i>L'intervento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>	3
3.3. <i>L'intervento ai fini dell'imposta sulla sostanza delle persone fisiche</i>	4
3.4. <i>L'intervento ai fini dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche</i>	5
3.4.1. <i>Introduzione di un modello "Licence Box"</i>	5
3.4.2. <i>La riduzione dell'aliquota applicabile all'utile delle persone giuridiche scaglionata nel tempo</i>	5
3.5. <i>L'intervento ai fini dell'imposta sul capitale delle persone giuridiche</i>	6
4. Le conseguenze finanziarie	7

Preso atto della volontà del Consiglio di Stato di voler respingere i contenuti dell'iniziativa popolare cantonale leghista, i cui proponenti sono Giuliano Bignasca, Silvana Minoretti, Attilio Bignasca, Norman Gobbi, Lorenzo Quadri, Alessandro Torriani, Maruska Ortelli, poiché troppo gravosi, in termini finanziari, per le casse cantonali, il gruppo UDC ritiene doveroso esaminare se vi siano altre vie percorribili, a costo contenuto, che possano migliorare la situazione fiscale del Cantone Ticino e parallelamente contribuire al rilancio dell'occupazione. Partendo dall'attuale contesto fiscale, l'intento di questa iniziativa parlamentare elaborata è dunque quello di presentare alcune proposte fiscali, volte a migliorare la concorrenzialità e l'attrattività del nostro Cantone, oltre che evidentemente quantificare il presunto costo in termini di gettito fiscale sulla base delle informazioni attualmente disponibili.

1. Contesto - la situazione del Canton Ticino per le persone fisiche

1.1. La situazione del Cantone Ticino per le persone fisiche ai fini dell'imposta sul reddito

Nell'ambito della concorrenza fiscale intercantonale, la posizione fiscale del nostro Cantone è diversa a dipendenza dell'entità del reddito conseguito dal contribuente (cfr. Vorpe Samuele, Il raffronto intercantonale sull'onere fiscale per l'anno 2010, in: Novità fiscali, SUPSI, maggio 2011, pag. 4):

- a) la pressione fiscale è molto attenuata, nei confronti della media dei Cantoni, per i redditi lordi sino a 70'000.- franchi per le persone sole (9° rango, onere fiscale cantonale e comunale 10.48%; media dei Cantoni 11.15%), sino a 70'000.- franchi per i coniugati senza figli (4° rango, onere fiscale cantonale e comunale 4.81%; media dei Cantoni 6.81%), e sino a 70'000.- franchi per i coniugati con due figli (3° rango, onere fiscale cantonale e comunale 1.31%; media dei Cantoni 3.55%);
- b) per i redditi lordi della fascia medio-alta, pari a 150'000.- franchi, il Ticino si posiziona nel confronto intercantonale al 14° rango per le persone sole (onere fiscale cantonale e comunale 16.50%; media dei Cantoni 15.78%), al 16° rango per i coniugati senza figli (onere fiscale cantonale e comunale 12.88%; media dei Cantoni 12.28%) e al 9° rango per il coniugati con due figli (onere fiscale cantonale e comunale 9.03%; media dei Cantoni 9.93%);
- c) nella fascia alta, i cui redditi lordi ammontano a 500'000.- franchi, il Canton Ticino si colloca per le persone sole al 18° rango (onere fiscale cantonale e comunale 22.57%; media dei Cantoni 19.80%), per i coniugati senza figli al 20° rango (onere fiscale cantonale e comunale 21.69%, media dei Cantoni 18.61%) e per i coniugati con due figli al 19° rango (onere fiscale cantonale e comunale 20.34%; media dei Cantoni 17.61%);
- d) infine, per i redditi lordi molto elevati, di un milione di franchi, il Ticino si posiziona per le persone sole al 19° rango (onere fiscale cantonale e comunale 24.64%; media dei Cantoni 20.57%), per i coniugati senza figli al 20° rango (onere fiscale cantonale e comunale 24.10%; media dei Cantoni 20.02%), per i coniugati con due figli al 20° rango (onere fiscale cantonale e comunale 23.42%; media dei Cantoni 19.39%).

1.2. La situazione del Cantone Ticino per le persone fisiche ai fini dell'imposta sul sostanza

Per quanto concerne invece l'imposta sulla sostanza, il Canton Ticino si posiziona al primo posto con un prelievo fiscale nullo per le sostanze lorde di 250'000.- franchi, quando la media dei Cantoni è dell'1.36‰; per le sostanze di 500'000.- franchi il Ticino si situa al 16° rango (onere fiscale cantonale, comunale e di culto 2.99‰, media dei Cantoni 2.79‰); per un milione di franchi di sostanza al 17° rango (onere fiscale cantonale, comunale e di culto 4.20‰, media dei Cantoni 3.72‰) e, infine, per le sostanze di 10 milioni di franchi al 20° rango (onere fiscale cantonale, comunale e di culto 6.51‰, media dei Cantoni 4.84‰).

1.3. La situazione del Cantone Ticino per le persone fisiche nel complesso

In base alle informazioni qui riportate e concernenti il prelievo fiscale delle persone fisiche, il nostro Cantone è molto attrattivo per i redditi lordi bassi e medio-bassi, mentre per quelli medio-alti è nella media e per quelli alti è meno interessante, occupando all'incirca la ventesima posizione nella classifica intercantonale. Lo stesso dicasi per l'imposta sulla sostanza, il cui prelievo fiscale nel Canton Ticino è più favorevole rispetto alla media dei Cantoni per le basse e medie sostanze, ma non lo è per le sostanze medio-alte ed elevate poiché, anche in tal caso, viene occupata la ventesima posizione.

2. Contesto - la situazione del Canton Ticino per le persone giuridiche

2.1. La situazione del Cantone Ticino per le persone giuridiche ai fini dell'imposta sull'utile

Ai fini dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche, per l'anno 2010, il Canton Ticino si situa al 16° rango, con un onere fiscale del 17.7% (onere fiscale cantonale e comunale), di 3 punti percentuali superiore alla media di tutti i Cantoni, che si assesta al 14.6%.

2.2. La situazione del Cantone Ticino per le persone giuridiche ai fini dell'imposta sul capitale

L'aliquota cantonale e comunale applicabile al capitale delle persone giuridiche è invece pari al 3‰. Questa aliquota è superiore dello 0.5‰ alla media di tutti i Cantoni (cfr. Vorpe Samuele, La concorrenza fiscale intercantonale delle persone giuridiche, in: Novità fiscali, SUPSI, giugno 2010, pagg. 2 e 3).

2.3. La situazione del Cantone Ticino per le persone giuridiche nel complesso

Neppure la situazione concernente il prelievo fiscale delle persone giuridiche, nel confronto intercantonale, è confortante poiché vede il nostro Cantone perdere competitività.

3. Dove intervenire per migliorare la situazione fiscale del Cantone Ticino

3.1. Introduzione

Queste indicazioni ci permettono di capire meglio come e dove intervenire per rendere il Cantone, non già fiscalmente attrattivo, ma perlomeno concorrenziale con le altre sovranità fiscali (ad esempio con il Canton Grigioni il cui onere fiscale complessivo si attesta nella media dei Cantoni). È pertanto indispensabile, a nostro avviso, un intervento del legislatore in tutte e quattro le imposte dirette (reddito e sostanza delle persone fisiche, utile e capitale delle persone giuridiche).

3.2. L'intervento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Sono due le misure proposte:

- riduzione delle aliquote riferite solo ai redditi elevati;
- riduzione regressiva delle deduzioni sociali per i contribuenti con redditi elevati.

La riduzione dell'importo delle deduzioni sociali, concernenti i figli a carico, persone bisognose a carico, figli agli studi, rientra nella competenza esclusiva dei Cantoni, i quali sono sovrani sia sull'ammontare sia sulla scelta di quali deduzioni sociali ammettere (art. 1 cpv. 3 e 9 cpv. 4 LAID). Esistono inoltre Cantoni che già hanno scelto di rendere regressive alcune deduzioni sociali per i figli a carico (si veda ad esempio il caso del Canton Friburgo).

Operando in questo modo, la soluzione scelta parrebbe politicamente più sostenibile perché lo sgravio sulle aliquote sarebbe, seppur marginalmente, compensato con una diminuzione regressiva delle deduzioni sociali. Inoltre, siccome la concorrenza fiscale si gioca in prevalenza sulle aliquote, si potrebbe rendere il Cantone fiscalmente competitivo ad un costo contenuto.

Sulla base del rapporto del 26 agosto 2009 elaborato dal Centro di competenze tributarie della SUPSI, una riduzione dell'aliquota massima, oggi pari al 15.076% (art. 35 LT), al 13% costerebbe per le casse del Cantone indicativamente fr. 3.4 milioni per i coniugati e fr. 0.7 milioni per gli altri contribuenti. Complessivamente la riduzione del gettito sarebbe pari a poco più di 4 milioni di franchi (Centro di competenze tributarie della SUPSI, Il Cantone Ticino nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale, Manno 26 agosto 2009, pag. 74).

Si adotterebbe un'aliquota proporzionale del 13% oltre fr. 537'600.- per i coniugati e fr. 449'000.- per gli altri contribuenti (sulla base della scala delle aliquote al 1° gennaio 2012),

che non considererebbe le aliquote marginali precedenti, la cui progressione dell'onere fiscale si interromperebbe oltre queste soglie di reddito imponibile.

Parimenti si propone, a partire dai fr. 600'000.- per i coniugati e dai fr. 500'000.- per gli altri contribuenti, di ridurre gradualmente (in maniera regressiva) l'ammontare delle deduzioni sociali di fr. 2'000.- per ogni fr. 20'000.- di reddito aggiuntivo per i coniugati e per ogni fr. 10'000.- per gli altri contribuenti.

Non ci è dato sapere a quanto potrebbero ammontare le eventuali maggiori entrate fiscali dovute a questa misura di riduzione regressiva delle deduzioni sociali. Pertanto stimiamo un'ipotetica entrata di fr. 100'000.-.

3.3. L'intervento ai fini dell'imposta sulla sostanza delle persone fisiche

Si propone una misura che consenta di ridurre l'aliquota massima dal 3.5% al 2%, ma la cui diminuzione dell'aliquota dipenda dall'entità del provento della sostanza imponibile conseguito dal contribuente. Lo strumento qui considerato riprende quello già in uso nel Canton Berna, la cui finalità è quella di evitare che il patrimonio di un contribuente venga decurtato dall'imposta sulla sostanza qualora i proventi della sostanza siano inferiori all'imposta stessa. Altri Cantoni conoscono delle disposizioni simili a quella del Canton Berna (Argovia, Basilea-Città, Ginevra, Vallese e Vaud). Per un approfondimento di questi sistemi si rimanda allo studio di Vorpe Samuele, *Il freno all'imposta sulla sostanza*, in: RtiD II-2010, pagg. 513-566.

La soluzione bernese, secondo quanto rilevato dallo studio di Vorpe, è quella che presenta più vantaggi rispetto agli altri modelli esaminati poiché la norma è chiara e semplice da applicare, si riferisce unicamente al provento della sostanza e all'imposta sulla sostanza, senza considerare altre fonti di reddito e la rispettiva imposta sul reddito e, soprattutto, ne possono beneficiare anche contribuenti che non possiedono ingenti patrimoni.

L'applicazione di questo metodo viene qui spiegata brevemente. Innanzitutto l'imposta sulla sostanza viene stabilita secondo le aliquote ordinarie previste dalla legge e l'imposta così ottenuta è in seguito messa a confronto con il provento netto della sostanza conseguito dal contribuente. A questo punto si possono prevedere tre diverse modalità impositive, che considerano però sempre il provento della sostanza:

- a) nel primo scenario, quando il 20% del provento netto della sostanza è superiore all'imposta cantonale sulla sostanza, il contribuente è tenuto a corrispondere quest'ultima all'autorità fiscale e il meccanismo previsto non si applica;
- b) nel secondo scenario, quando il 20% del provento netto della sostanza è inferiore all'imposta cantonale sulla sostanza, si applica la disposizione e il contribuente versa all'autorità fiscale il 20% del provento netto della sostanza in luogo delle imposte ordinarie sulla sostanza, a condizione che questo importo sia almeno pari al 2% della sostanza imponibile;
- c) nel terzo scenario, se il 20% del provento netto della sostanza è inferiore al 2% della sostanza imponibile, è quest'ultimo importo che occorre considerare per il pagamento dell'imposta sulla sostanza (cosiddetta "aliquota minima").

Si propone di considerare quale tetto massimo d'imposizione ai fini dell'imposta sulla sostanza unicamente l'imposta cantonale (il modello bernese considera infatti anche l'imposta comunale e parrocchiale).

La contrazione di gettito fiscale ammonterebbe a quasi 6 milioni di franchi per l'imposta cantonale (cfr. Vorpe Samuele, *Il freno all'imposta sulla sostanza*, in: RtiD II-2010, pag. 564).

Questa proposta consentirebbe inoltre di mitigare i casi di imposizione confiscatoria vietati ai sensi dell'art. 26 della Costituzione federale.

3.4. L'intervento ai fini dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche

3.4.1. Introduzione di un modello "Licence Box"

Il Gruppo UDC intende introdurre nella legge tributaria il cosiddetto modello "Licence Box", disposizione al momento conosciuta solo dal Canton Nidvaldo. In concreto si vogliono detassare con una riduzione dell'aliquota i proventi, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo di beni immateriali. La nostra proposta va però ben oltre a quanto stabilito dal modello nidvaldese, poiché voglia applicare una riduzione dell'aliquota ordinaria del 95% non solo ai ricavi e agli utili derivanti direttamente dall'utilizzo di beni immateriali posseduti da una qualsiasi persona giuridica la cui sede o amministrazione effettiva, oppure ancora lo stabilimento d'impresa, è situato nel Cantone (come stabilito dal Cantone svizzero tedesco), ma anche ai ricavi e agli utili derivanti indirettamente dall'utilizzo di beni immateriali. Questo poiché generalmente il prezzo di un determinato prodotto racchiude al suo interno una componente derivante da una proprietà immateriale che è ricollegabile al proprio utilizzo commerciale (per esempio quando si è in presenza di una componente immateriale riferita al processo di produzione o di marketing [know-how]). Se tale componente fosse debitamente comprovata dalla persona giuridica attraverso, ad esempio, l'ausilio di una contabilità analitica dalla quale sarebbe appunto possibile estrapolare il provento immateriale, sarebbe allora ammissibile concedere uno sconto dell'aliquota. È evidente che l'azienda sarà tenuta a raccogliere tutta la documentazione necessaria per dimostrare l'esattezza delle informazioni. Per un approfondimento sul modello "Licence Box" rimandiamo al contributo specifico di Hausmann Rainer/Roth Philipp/Krummenacher Oliver, *Lizenbox als Alternatives Steuermodell zur Gemischten Gesellschaft*, in: *Der Schweizer Treuhänder* 1-2 | 2012, pagg. 83-94. Le modalità di applicazione dovranno essere stabilite dal Consiglio di Stato.

Per la definizione di ricavo o utile derivante dall'utilizzo di beni immateriali riteniamo di doverci collegare a quanto già formulato esaurientemente dall'art. 12 cpv. 2 del Modello dell'OCSE di Convenzione fiscale (e dal relativo commentario) che dispone quanto segue:

"Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico."

Tali ricavi e/o utili netti, piuttosto che essere imposti con un'aliquota ordinaria, verranno imposti separatamente dagli altri ricavi con un'aliquota ridotta del 95%. In altre parole sconteranno un'imposizione del 5% moltiplicato per l'aliquota ordinaria e, quindi, la tassazione sarà, di fatto, vicina allo zero. Sulla base del principio del federalismo fiscale secondo il quale i Cantoni sono sovrani nella determinazione delle aliquote, intendiamo ispirarci a grandi linee al modello nidvaldese. Inoltre rileviamo che tale modello è compatibile con il diritto federale superiore in conformità ad una perizia specifica redatta dal prof. dott. iur. Pascal Hinny, *Lizenbox des Kantons Nidvalden*, in: *IFF, San Gallo* 2011, pagg. 138-162.

Le conseguenze finanziarie di questa misura non sono tuttavia note. È però chiaro che si darebbe un segnale importante per attirare nel Cantone società i cui ricavi derivano esclusivamente da beni immateriali oppure società che sono attive nella commercializzazione e produzione di beni ad alto valore aggiunto (poiché contengono componenti ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 del Modello dell'OCSE). I costi sarebbero di gran lunga inferiori ai benefici, anche in termini occupazionali.

3.4.2. La riduzione dell'aliquota applicabile all'utile delle persone giuridiche scaglionata nel tempo

Come già descritto, riteniamo che per essere concorrenziali ai fini dell'imposta sull'utile dobbiamo perlomeno allineare il nostro prelievo fiscale ai livelli del nostro maggior concorrente, che è il Grigioni italiano, dove il prelievo fiscale, considerando il capoluogo cantonale, è pari all'11.5%.

Con la riduzione dal 9 al 6% ai fini dell'imposta cantonale sull'utile delle persone giuridiche, nel nostro capoluogo cantonale il prelievo ammonterebbe, considerando l'imposta cantonale e quella comunale, all'11.7%, in linea con quella dei Grigioni.

La nostra proposta si ispira alle modifiche approvate dalla popolazione di Neuchâtel il 19 giugno 2011 con il 77% dei sì, dove è stata accettata una riduzione dell'aliquota dell'imposta sull'utile cantonale dal 10 al 5% sull'arco dei prossimi sei anni. Ogni anno la diminuzione dell'onere fiscale sarà quindi pari all'1% (cfr. Toffoli Curzio/Vorpe Samuele, La riforma fiscale del Canton Neuchâtel è davvero eurocompatibile? in: Novità fiscali, SUPSI, settembre 2011, pagg. 4-10).

L'aliquota applicabile all'imposta sull'utile delle persone giuridiche verrebbe ridotta, sull'arco dei prossimi sei anni, nel modo seguente:

Anno	Aliquota
2013	8.5%
2014	8.0%
2015	7.5%
2016	7.0%
2017	6.5%
2018	6.0%

L'aliquota del 6% ai fini dell'imposta cantonale sulle persone giuridiche verrebbe dunque raggiunta a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma questa manovra sarà percepita positivamente dalle aziende già a decorrere dal 1° gennaio 2013 poiché sapranno che il loro carico fiscale scenderà di ogni anno di 0.5 punti percentuali.

Il costo complessivo dell'operazione, se consideriamo un gettito fiscale cantonale delle persone giuridiche derivante dall'imposta sull'utile, per l'anno 2008, pari a 226 milioni di franchi, così come indicato nello studio della SUPSI del 2009 (cfr. Centro di competenze tributarie della SUPSI, Il Cantone Ticino nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale, Manno 26 agosto 2009, pag. 81), dovrebbe essere il seguente: se riducessimo di un terzo l'onere fiscale delle persone giuridiche (dal 9 al 6%), il costo stimabile dovrebbe essere pari a circa 70 milioni di franchi dilazionati su 6 anni. La contrazione di gettito annuale stimata sarebbe di poco superiore ai 10 milioni di franchi.

3.5. L'intervento ai fini dell'imposta sul capitale delle persone giuridiche

Come già previsto dall'iniziativa popolare, siamo persuasi che il nostro Cantone debba recepire la disposizione di cui all'art. 30 cpv. 2 LAID. Il diritto federale superiore conferisce ai Cantoni la possibilità di computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale. Per i Cantoni che hanno fatto uso di questa facoltà prevista dal diritto federale, l'imposta sul capitale diverrà un'imposta minima che sarà percepita soltanto quando, per l'assenza di utili imponibili, non sarà dovuta alcuna imposta sull'utile o un'imposta sull'utile estremamente esigua. Nel 2010 quasi la metà dei Cantoni già aveva deciso di avvalersi di questo metodo del computo.

Anche in Ticino se ne era già discusso, tant'è che il Consiglio di Stato decise di non introdurre questo strumento a causa delle perdite di gettito stimate. Infatti, riprendendo le motivazioni dell'Esecutivo contenute nel messaggio n. 6123 del 24 agosto 2008, si rileva che *"Si tratta di una misura che, secondo le nostre valutazioni, comporterebbe una perdita di gettito di circa 22 milioni di franchi [...]. In considerazione dell'onere che ne deriverebbe [...] riteniamo di non adeguare, almeno per il momento (vista anche la delicata situazione delle finanze), la nostra LT alla LAID limitatamente a questa nuova possibilità di sgravio."*

Da queste affermazioni possiamo quindi ricavarne un costo di 22 milioni di franchi per le casse cantonali.

4. Le conseguenze finanziarie

Dalle misure proposte in precedenza, la contrazione del gettito fiscale cantonale dovrebbe essere all'incirca la seguente:

Imposta sul reddito	in mio. fr.
Riduzione aliquota dal 15.076% al 13%	- 4.1
Riduzione deduzioni sociali per alti redditi	+ 0.1
Imposta sulla sostanza	
Freno all'imposta sulla sostanza	fr. - 6
Imposta sull'utile	
<i>Licence Box</i> , riduzione aliquota del 95%	n.q.
Riduzione di 0.5 punti percentuali (sino ad arrivare al 6% nel 2018)	fr. - 12 (annui)
Imposta sul capitale	
Computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale	fr. - 22
Totale	fr. - 44

Le ripercussioni per i Comuni, applicando un moltiplicatore medio del 79%, ammonterebbero a circa 35 milioni di franchi.

Complessivamente il costo per Cantone e Comuni sarebbe stimato attorno ai 79 milioni di franchi, sottolineando nuovamente che non è stato possibile quantificare la riduzione del gettito concernente le "*Licence Box*", seppur, secondo il nostro convincimento, questo possa portare ad un incremento del gettito fiscale e dell'occupazione nel nostro Cantone nel medio e lungo periodo.

Per il Gruppo UDC:
Marco Chiesa
Del Don - Filippini - Mellini - Pinoja

MODIFICHE DELLA LEGGE TRIBUTARIA DEL CANTONE TICINO
(in rosso le modifiche)

Art. 34 cpv. 1bis (nuovo)

Deduzioni sociali

^{1bis} Le deduzioni di cui al capoverso 1 si riducono tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali:

- a) per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'art. 35 cpv. 1: per i redditi superiori a fr. 500'000.-, le deduzioni sociali di cui al cpv. 1 si riducono di fr. 2'000.- per ogni 10'000.- franchi di reddito supplementare;
- b) per i contribuenti assoggettati con l'aliquota dell'art. 35 cpv. 2: per i redditi superiori a fr. 600'000.-, le deduzioni sociali di cui al cpv. 1 si riducono di fr. 2'000.- per ogni 20'000.- franchi di reddito supplementare.

Art. 35 cpv. 1

Aliquote

¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie				Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
Fino		a fr.	12'000	0.163	19.60	0.163
da fr.	12'100	a fr.	16'700	5.321	269.70	1.614
da fr.	16'800	a fr.	20'000	6.050	469.35	2.346
da fr.	20'100	a fr.	25'000	3.990	668.85	2.675
da fr.	25'100	a fr.	28'900	7.626	966.25	3.343
da fr.	29'000	a fr.	38'200	9.621	1'861.00	4.871
da fr.	38'300	a fr.	50'500	10.553	3'159.00	6.255
da fr.	50'600	a fr.	55'800	11.174	3'751.20	6.722
da fr.	55'900	a fr.	70'000	12.000	5'455.20	7.793
da fr.	70'100	a fr.	87'700	11.794	7'5424.75	8.600
da fr.	87'800	a fr.	109'300	12.681	10'281.85	9.406
da fr.	109'400	a fr.	218'600	13.302	24'820.95	11.354
da fr.	218'700	a fr.	365'300	14.278	45'766.80	12.528
da fr.	365'400	in avanti		15.076		
da fr.	365'400	a fr.	448'900	15.076	58'355.25	13.000

Per un reddito imponibile superiore a fr. 449'000.- si applica un'aliquota effettiva del 13%.

Art. 35 cpv. 2

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota Effettiva del massimo di categoria %
fino	a fr. 19'600	0.147	28.95	0.147
da fr. 19'700	a fr. 23'800	3.990	196.55	0.825
da fr. 23'900	a fr. 27'000	4.434	338.45	1.253
da fr. 27'100	a fr. 31'800	2.660	466.15	1.465
da fr. 31'900	a fr. 40'600	3.990	817.25	2.012
da fr. 40'700	a fr. 45'900	6.651	1'169.75	2.548
da fr. 46'000	a fr. 58'100	7.981	2'143.45	3.689
da fr. 58'200	a fr. 76'600	10.287	4'046.55	5.282
da fr. 76'700	a fr. 86'700	11.262	5'184.00	5.981
da fr. 86'800	a fr. 117'700	12.859	9'170.30	7.791
da fr. 117'800	a fr. 135'300	12.238	11'324.20	8.369
da fr. 135'400	a fr. 175'800	13.125	16'639.85	9.465
da fr. 175'900	a fr. 218'600	14.011	22'636.55	10.355
da fr. 218'700	a fr. 291'600	14.544	33'253.65	11.403
da fr. 291'700	a fr. 730'700	14.898	98'670.75	13.503
da fr. 730'800	in avanti	15.076		
da fr. 291'700	a fr. 537'500	14.898	69'872.95	13.000

Per un reddito imponibile superiore a fr. 537'600.- si applica un'aliquota effettiva del 13%.

Art. 49a (nuovo)

Freno all'imposta sulla sostanza

¹Se l'imposta sulla sostanza è superiore al 20% dei relativi proventi netti, l'imposta è ridotta a tale ammontare ma al massimo al 2‰ della sostanza imponibile.

²Il provento netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, incluso un interesse sulla sostanza commerciale, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a). L'interesse sulla sostanza commerciale è calcolato al tasso applicato nel calcolo del reddito AVS derivante da un'attività lucrativa indipendente ma non può superare tale reddito.

Art. 76 cpv. 1 e 2 (nuovo)

In generale

¹L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'art. 59 cpv. 3 è del 6 per cento dell'utile netto.

²Ai ricavi e agli utili netti accreditati separatamente al conto profitti e perdite derivanti, direttamente o indirettamente, dall'utilizzo di beni immateriali viene applicata una riduzione del 95% dell'aliquota di cui al cpv. 1. Il concetto di ricavo o utile derivante dall'utilizzo di beni immateriali è quello stabilito dall'art. 12 cpv. 2 del Modello OCSE di Convenzione fiscale. Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di applicazione.

Art. 87 cpv. 3 (nuovo)

Calcolo dell'imposta

³L'imposta sull'utile viene computata nell'imposta sul capitale.

Art. 314b (cpv. 1 modificato; cpv. 2, 3 e 4 stralciati)

Imposta sull'utile
delle persone
giuridiche;
supplemento
d'imposta

~~¹Per i periodi fiscali 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'art. 59 cpv. 3 è oggetto di un supplemento d'imposta di 1,0 punti percentuali.~~

~~²supplementi d'imposta di cui al cpv. 1 sono ridotti del 50 per cento nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Essi decadono interamente se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.~~

~~³I supplementi d'imposta di cui al cpv. 1 non si applicano ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'art. 276 cpv. 2.~~

~~⁴Ai fini dell'applicazione del cpv. 2, sono determinanti l'autofinanziamento ed il risultato del conto d'esercizio dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera.~~

¹Per i seguenti periodi fiscali, l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'art. 59 cpv. 3 è oggetto di un supplemento d'imposta di:

- a) 2,5 punti percentuali per il periodo fiscale 2013;
- b) 2,0 punti percentuali per il periodo fiscale 2014;
- c) 1,5 punti percentuali per il periodo fiscale 2015;
- d) 1,0 punti percentuali per il periodo fiscale 2016;
- e) 0,5 punti percentuali per il periodo fiscale 2017.